

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)



PARTE SPECIALE

STORIA DELLE REVISIONI		
DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
20.06.2016	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	
05.05.2017	REVISIONE ANNUALE 2017/00	
10.08.2017	REVISIONE PARZIALE 2017/01	
11.06.2019	REVISIONE ANNUALE 2019/00	
04.05.2021	REVISIONE ANNUALE 2021/00	

Tutta la documentazione relativa al Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà del Centro Agro-Alimentare Torino S.C.P.A. (d'ora in avanti CAAT) da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.

SOMMARIO PARTE SPECIALE

SOMMARIO PARTE SPECIALE	2
APPENDICI	8
1. PREMESSA.....	9
2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”	12
2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”*	12
2.2. Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”*	13
2.3. Art. 640 comma 2° n. 1 c.p. “Truffa aggravata in danno dello Stato”*	13
2.4. Art. 640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*	14
2.5. Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”*	15
2.6. Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”*	15
2.7. Art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898 “Frode in agricoltura”*	15
3. Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”	18
3.1. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”	18
3.2. Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti”*	19
3.3. Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”	19
3.4. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”	20
3.5. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” *	21
3.6. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”	22
3.7. Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni”*	23
3.8. Art. 485 c.p. “Falsità in scrittura privata”	24
3.9. Art. 486 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”	24
3.10. Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”	24
3.11. Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” *	25
3.12. Art. 490 c.p. “Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri” *	25
3.13. Art. 491 c.p. “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito”*	26
3.14. Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”	27
3.15. Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”	28
3.16. Art. 615 quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”	29
3.17. Art. 615 quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”	29
3.18. Art. 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”	30
3.19. Art. 617 quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	31
3.20. Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” ...	31
3.21. Art. 635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”	32
3.22. Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”	33

3.23.	Art. 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”	33
3.24.	Art. 640 ter, comma 3 “Frode informatica”	34
3.25.	Art. 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”	35
3.26.	Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 “Delitti in tema di cybersecurity”	34
4.	Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”	38
4.1.	Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”	38
4.2.	Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”	39
4.3.	Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”	42
4.4.	Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”	43
4.5.	Art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”	43
4.6.	Art. 74 D.p.r. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	44
4.7.	Art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. “Delitti in materia di armi”	47
5.	Art. 25 D.lgs. 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”	48
5.1.	Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”*	48
5.2.	Art. 317 c.p. “Concussione”*	49
5.3.	Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione per un atto d’ufficio”*	51
5.4.	Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”*	53
5.5.	Art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”*	54
5.6.	Art. 322 co. 2 e 4 c.p. “Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”*	55
5.7.	Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”*	57
5.8.	Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.”*	59
5.9.	Art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite”*	61
5.10.	Art. 314, comma 1 c.p. “Peculato”*	61
5.11.	Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”*	61
5.12.	Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”*	61
6.	Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”	71
6.1.	Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”	71
6.2.	Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”	72
6.3.	Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”	72
6.4.	Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”	73
6.5.	Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”	73
6.6.	Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”	74
6.7.	Art. 464 secondo comma c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”	74

6.8.	Art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”	75
6.9.	Art. 464 comma 1° c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”	76
6.10.	Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”	76
6.11.	Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”	77
7.	Art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio”	78
7.1.	Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”	78
7.2.	Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”	78
7.3.	Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”	79
7.4.	Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”	79
7.5.	Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”	79
7.6.	Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”	80
7.7.	Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”	80
7.8.	Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”	81
8.	Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 “Reati societari”	82
8.1.	Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”	83
8.2.	Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”	84
8.3.	Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”	84
8.4.	Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”	85
8.5.	Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”	85
8.6.	Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”	85
8.7.	Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”	86
8.8.	Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”	87
8.9.	Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”	87
8.10.	Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”	88
8.11.	Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”	88
8.12.	Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”	89
8.13.	Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”	90
8.14.	Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”	91
8.15.	Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”	91
8.16.	Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”	92
8.17.	Art. 2635 comma 3° c.p. “Corruzione tra privati”	92
8.18.	Art. 2635 bis comma 1° c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”	94
9.	Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”	96
10.	Art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”	97
10.1.	Art. 583-bis c.p. “Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili”	97
11.	Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”	98
11.1.	Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”	98
11.2.	Art. 601 c.p. “Tratta di persone”	99

11.3.	Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”	99
11.4.	Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”	100
11.5.	Art. 600 bis comma 1° c.p. “Prostituzione minorile”	101
11.6.	Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. “Pornografia minorile”.....	101
11.7.	Art. 600 quinquies c.p. “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”.....	102
11.8.	Art. 600 bis comma 2° c.p. “Prostituzione minorile”	102
11.9.	Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. “Pornografia minorile”.....	103
11.10.	Art. 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”	103
11.11.	Art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale”	104
11.12.	Art. 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”.....	104
12.	Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”.....	107
12.1.	Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”	107
12.2.	Art. 185 D.lgs. 58/98 “Manipolazione del mercato”	108
12.3.	Art. 187 bis d.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”.....	108
12.4.	Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 “Manipolazione del mercato”.....	110
13.	Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.....	112
13.1.	Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”	112
13.2.	Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.....	113
14.	Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”	114
14.1.	Art. 648 c.p. “Ricettazione”	114
14.2.	Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”	115
14.3.	Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.....	115
14.4.	Art. 648 ter.1. c.p. “Autoriciclaggio”.....	116
15.	Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto di autore”	118
15.1.	Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”	118
15.2.	Art. 171 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/2”	119
15.3.	Art. 171 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/3”.....	120
15.4.	Art. 171 septies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/4”	122
15.5.	Art. 171 octies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/5”	122
16.	Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.....	124
16.1.	Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere” 124	
16.2.	Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”	125
16.3.	Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	127
16.4.	Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale” 127	

16.5.	Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”	128
16.6.	Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”	128
16.7.	Art. 3 l. 146/06 – art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”	129
16.8.	Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	130
16.9.	Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”	134
17.	Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”	136
18.	Art. 25 decies d.lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	137
18.1.	Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	137
19.	Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 “Reati ambientali”	139
19.1.	Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”	141
19.2.	Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”	141
19.3.	Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”	142
19.4.	Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”	143
19.5.	Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”	143
19.6.	Art. 452 octies comm1 2 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”	144
19.7.	Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”	146
19.8.	Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”	146
19.9.	Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”	146
19.10.	Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”	149
19.11.	Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Bonifica dei siti”	151
19.12.	Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo “Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”	152
19.13.	Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 “Traffico illecito di rifiuti”	154
19.14.	Art. 260 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”	156
19.15.	Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”	157
19.16.	Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 “Sanzioni”	159
19.17.	Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992	160
19.18.	Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992	161
19.19.	Art. 6 comma 4 Legge 150/1992	163
19.20.	Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992	164
19.21.	Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 “Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive”	164
19.22.	Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento doloso”	165
19.23.	Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento colposo”	166
20.	Art. 25 duodecies del d.lvo 231 del 2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”	167

20.1.	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.....	167
20.2.	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.....	168
21.	Art. 25 terdecies del d.lvo 231 del 2001 “Razzismo e xenofobia”.....	169
21.1.	Art. 3 Legge del 13/10/1975 N. 654	169
22.	Art. 25 quaterdecies del d.lvo 231 del 2001 “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” 170	
22.1.	Art. 1 Legge 401/1989 “Frode in competizioni sportive”	170
22.2.	Art. 4 Legge 401/ 1989 “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”	170
23	Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	170
23.1	Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”	170
23.2	Art. 3 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”	170
23.3	Art. 4 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione infedele”	170
23.4	Art. 5 D.lgs. 74/2000 “Omessa dichiarazione”	170
23.5	Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 “Indebita compensazione”	170
23.6	Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”	170
23.7	Art. 10 D-.lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”	170
23.8	Art. 11 D.lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”	170
24	Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies)	170
24.1	Art. 282 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”	170
24.2	Art. 283 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine”	170
24.3	Art. 284 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”	170
24.4	Art. 285 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea” ..	170
24.5	Art. 286 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nelle zone extra-doganali”	170
24.6	Art. 287 D.P.R 43/1973 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali”.....	170
24.7	Art. 288 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nei depositi doganali”	170
24.8	Art. 289 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”	170
24.9	Art. 290 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”	170
24.10	Art. 291 D.P.R 43/1973 “Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea”	170
24.11	Art. 291-bis D.P.R 43/1973 “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”	170
24.12	Art. 291-ter D.P.R 43/1973 “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”	170
24.13	Art.291-quater D.P.R 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	170
24.14	Art. 292 D.P.R 43/1973 “Altri casi di contrabbando”	170

24.15 Art. 294 D.P.R 43/1973 “Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato” 170

APPENDICI

- **ORGANIGRAMMA, MANSIONARI e PROCURE;**
- **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

PROCEDURE:

- **proc. 1: Gestione dei Rapporti con l’Organismo di Vigilanza;**
- **proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari**
- **proc. 4: Gestione Contabile e Societaria;**
- **proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio;**
- **proc. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;**
- **proc. 7: Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Privati;**
- **proc. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;**
- **proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;**
- **proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;**
- **proc. 11: Gestione della Tutela dell’Ambiente;**
- **proc. 12: Gestione dell’Erogazione del Servizio;**
- **proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane;**
- **proc. 14: Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi**

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti MOG231) ha l'obiettivo di illustrare in maniera descrittiva:

- gli esiti dell'analisi del rischio di commissione dei reati cd. "sensibili", ovvero sia dei fatti di reato considerati rilevanti dal D.lgs. 231/2001;
- gli esiti dell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, ovvero sia dei processi decisionali, organizzativi ed operativi che caratterizzano l'attività dell'ente, e delle relative aree coinvolte;

indicando di conseguenza le procedure e gli specifici protocolli di prevenzione diretti a prevenire la commissione dei fatti di reato compresi nel catalogo del D.lgs. 231/2001.

Ai fini della individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, si è adottato il seguente approccio metodologico:

- individuazione dei processi e delle aree a rischio → individuazione dei processi decisionali, organizzativi ed operativi delle relative aree coinvolte in ciascuna fase del processo, mediante:
 - esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, visure, mansionari, circolari, regolamenti, Piano e relativi regolamenti, etc.). La classificazione delle aree si basa sul mansionario aziendale e sull'organigramma, documenti che costituiscono parte integrante del presente MOG231 e che vengono allegati alla presente parte speciale (appendice allegata).
Detti documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante; essi devono essere aggiornati ogni qualvolta muti la situazione aziendale, al fine dell'eventuale aggiornamento del presente MOG231;
 - esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio e acquisizione della documentazione già esistente (Regolamento di centro, Regolamento dei Contratti, Regolamento di Condominio, Circolari del Direttore, Misure eccezionali per la prevenzione di irregolarità nel Centro, ...);
- identificazione e valutazione del rischio → individuazione del rischio concreto di commissione del reato oggetto di analisi, espresso mediante una scala di valori (assente, basso, medio, alto) che rappresenta il risultato dato dalla combinazione tra la gravità della fattispecie e la probabilità che la medesima si realizzi;

probabilità gravità	Assente	Bassa	Media	Alta
	Bassa	0	1	2
Media	0	2	4	6
Alta	0	3	6	9

- individuazione dei protocolli → individuazione e rinvio agli specifici protocolli di prevenzione (cd. “procedure”), che occorre seguire per neutralizzare o ridurre il rischio a livello di accettabilità.

All’esito di tali attività è stata predisposta la presente Parte Speciale, in cui per ogni fatto di reato sensibile vengono riportati:

- la fattispecie di reato come prevista dalla legge; si precisa che all’interno della presente parte speciale vengono indicati tutti i reati sensibili ex D.lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione risulta assente;
- la descrizione di una condotta tipica generale e particolare; si precisa che nell’ottica di facilitare la corretta comprensione della fattispecie, si è ritenuto opportuno parafrasare il dettato normativo attraverso termini di uso comune, che comunque ne conservino il significato ed attraverso esempi legati alla attività in concreto svolta dall’ente;
- i processi sensibili; si precisa che tali processi decisionali, organizzativi ed operativi sono, altresì, dettagliatamente descritti all’interno di ciascuna specifica procedura richiamata;
- le aree di rischio, generali e particolari;
- i protocolli di prevenzione; si precisa che le procedure di riferimento, che costituiscono parte integrante del presente MOG 231, sono le seguenti (**appendici allegate**):
- **proc. 1: Gestione dei Rapporti con l’Organismo di Vigilanza;**
- **proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari;**
- **proc. 4: Gestione Contabile e Societaria;**
- **proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio;**
- **proc. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;**
- **proc. 7: Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con Soggetti Privati;**
- **proc. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;**
- **proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;**
- **proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;**
- **proc. 11: Gestione della Tutela dell’Ambiente;**
- **proc. 12: Gestione dell’Erogazione del Servizio;**
- **proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane;**
- **proc. 14: Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi**

A tali procedure si affiancano anche tutti gli atti di regolamentazione interna della Società, tra i quali, il **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI LAVORI, SERVIZI**

2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode in pubbliche forniture”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote**.
- 2 bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”*

*Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (d'ora in avanti Piano).

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse.

Ad esempio l'Ente ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dall'Unione Europea finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per il potenziamento tecnologico dell'azienda, ovvero lo distribuisce tra i soci a titolo di utile.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore Generale	

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 7
---	--	------------

2.2. Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"*

*Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirlo.

Ad esempio l'Ente, mentendo callidamente sul numero di dipendenti impiegati e dichiarandone in misura maggiore (es. 20 anziché 10), ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo per l'occupazione (destinate, nell'esempio, ad aziende impieganti più di 15 dipendenti).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 7

2.3. Art. 640 comma 2° n. 1 c.p. "Truffa aggravata in danno dello Stato"*

*Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.

FATTISPECIE

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore, ovvero in modo da determinare le stesse a esonerare taluno dal servizio militare.

Ad esempio, l'Ente produce della documentazione falsa attestante condizioni essenziali al fine di ottenere una determinata autorizzazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 7

2.4. Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*

*Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, l'Ente, inducendo in errore mediante artifici o raggiri il l'Ente pubblico, si fa corrispondere indebitamente un'erogazione, in assenza delle condizioni necessarie per poterla ottenere.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
--------------------	-----------------	---------------------------

esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 7
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 7

2.5. Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"*

***Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.**

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, ovvero mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale. Tali condotte rileveranno limitatamente ai casi in cui siano poste in essere in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'ente manomette il sistema informatico di Equitalia determinando la cancellazione della posizione debitoria dell'ente, cagionando così un illecito profitto sotto forma di risparmio in capo all'Ente stesso con conseguente danno nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 9
selezione del consulente e gestione del rapporto	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 10
svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni informatiche	⇒ 1 ⇒ 9

Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10
--	-----------------	--------------------

2.6. Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

FATTISPECIE

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

Il bene interesse tutelato è il buon andamento dello Stato, degli Enti pubblici e delle imprese esercenti servizi pubblici contro i comportamenti fraudolenti commessi ai loro danni, nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose e opere necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

È un reato che può essere commesso solo da chi ha assunto obblighi contrattuali di effettuare la fornitura, nonché subfornitura e, in generale chi si è consapevolmente assunto l'obbligo di dare esecuzione, in tutto o in parte, ad un contratto con la Pubblica Amministrazione. La condotta incriminata consiste nel commettere frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento di obblighi contrattuali. Tale frode può consistere in qualunque comportamento malizioso dal quale risulti violata la buona fede cui deve essere ispirato il comportamento contrattuale del privato. Non è quindi necessario un comportamento caratterizzato da artifici e raggiri, essendo sufficiente la semplice malafede nell'esecuzione del contratto, ravvisabile ad esempio nell'*aliud pro alio*, anche quando relativo a difformità qualitative che rendono la fornitura in tutto o in parte inidonea alla funzione economico – sociale del contratto.

La fattispecie potrebbe, ad esempio configurarsi, nel caso in cui un soggetto appartenente a CAAT S.p.A. in concorso/accordo con un fornitore affidatario di un contratto, concorra con quest'ultimo nella condotta incriminata ad esempio, falsificando i SAL ovvero documenti di competenza di CAAT quale soggetto appaltante, ove si attesti falsamente l'avvenuta fornitura/l'esatta fornitura oggetto del contratto.

Tenuto conto della qualifica di Società in controllo pubblico attribuita a CAAT S.p.A., la stessa rivestirebbe, tuttavia, la qualifica di soggetto offeso/danneggiato dal reato, a meno che, sia individuabile un interesse o vantaggio anche per la Società in relazione alla condotta criminosa posta in essere dal suo dipendente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione degli affidamenti e dell'esecuzione dei contratti	⇒ Presidente del CdA ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio Tecnico ⇒ Ufficio logistico/qualità ⇒ Ufficio contratti e controlli	⇒ Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture ⇒ 7

2.7. Frode in agricoltura di cui all'art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898.

FATTISPECIE

Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

CONDOTTA

È una fattispecie incriminatrice volta a sanzionare tutte quelle condotte, al di fuori dei casi di cui all'art. 640 bis c.p., finalizzate a conseguire indebitamente erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tale reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questa fattispecie a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

A titolo esemplificativo commette tale reato un dipendente dell'Ente che producendo documentazione falsa attestante condizioni essenziali ottiene illegittimamente un determinato investimento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

3. Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote**.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a trecento quote**.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a quattrocento quote**.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.1. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna, atteso che nessuna risorsa riveste la qualifica soggettiva richiesta dalla norma.	⇒ N/A

3.2. Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti”*

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce una copia di un documento informatico pubblico differente dall'atto originale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna, atteso che nessuna risorsa riveste la qualifica soggettiva richiesta dalla norma.	⇒ N/A

3.3. Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il quale attesta - ricevendo o formando un documento pubblico informatico - che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

Ad esempio, il medico del lavoro, nel redigere la cartella clinica informatica di un dipendente dell’ente, attesta falsamente l’idoneità al lavoro di quest’ultimo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Selezione del consulente e gestione del rapporto	⇒ Presidente del CdA ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 10
Gestione dell’attività aziendale	⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇒ Medico Competente	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.4. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile da un privato o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell'alterare un documento informatico vero.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente altera un documento pubblico informatico avente efficacia probatoria indirizzato ad un Ente pubblico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	
Gestione dell'attività aziendale	⇒ Direttore Generale	⇒ 1
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.5. Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato" *

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 478 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 478 c.p. dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile dal privato o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nel simulare copia di un documento informatico e nel suo rilascio in forma legale supponendo esistente un documento informatico pubblico, ovvero nel rilasciare copia di un documento informatico pubblico diverso dall'originale.

Ad esempio il Direttore Generale, al fine di ottenere un titolo abilitativo, trasmette telematicamente copia difforme all'originale dei relativi bollettini di pagamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	
Gestione dell'attività aziendale	⇒ Direttore Generale	⇒ 1
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.6. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento stesso è destinato a provare la verità.

Ad esempio, l'ente, al fine di ottenere un'autorizzazione, attesta telematicamente alla P.A. la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della predetta autorizzazione, così fornendo alla P.A. informazioni false.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 7
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Postazioni Informatiche 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Consulente IT 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.7. Art. 484 c.p. "Falsità in registri e notificazioni"*

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare

scrivere false indicazioni (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

3.8. Art. 485 c.p. "Falsità in scrittura privata"

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67" (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.9. Art. 486 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato"

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67" (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.10. Art. 487 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. La fattispecie in questione risulta inapplicabile ai documenti informatici pubblici dal momento che non pare ipotizzabile la creazione, ovvero la conservazione, di un documento informatico in bianco (conforme Cassazione).	⇒ N/A

3.11. Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” *

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzo di un documento informatico falso senza essere concorso nella falsità.

Ad esempio al fine di giustificare un inadempimento contrattuale, il datore di lavoro produce al cliente un documento pubblico informatico falso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dell'attività aziendale	⇒ Direttore Generale	
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.12. Art. 490 c.p. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri” *

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento informatico pubblico.

Ad esempio un dipendente dell’Ente distrugge un atto pubblico informatico avente efficacia probatoria al fine di eliminare la prova dell’esistenza dello stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9
Gestione dell’attività aziendale	⇒ Direttore Generale	
Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.13. Art. 491 c.p. “ Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito ”*

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è

commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel falsificare un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, nonché nella contraffazione o alterazione di tali documenti, senza essere concorso nella falsità, e nel loro successivo utilizzo (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. La fattispecie in questione risulta inapplicabile al documento informatico pubblico dal momento che non è possibile creare, nella forma del documento informatico, i documenti indicati dalla fattispecie in questione (conforme Cassazione).	⇒ N/A

3.14. Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, qualora integrino le medesime condotte di falso ideologico o materiale in documenti informatici realizzabili dai pubblici ufficiali.

Ad esempio, il dipendente dell'ente - all'atto di rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio - trasmette un documento informatico pubblico falso avente efficacia probatoria.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 9

Gestione dell'attività aziendale	⇒ Direttore Generale	
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.15. Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Ad esempio, un dipendente della Società, accede abusivamente al conto corrente on line di un utente moroso al fine di acquisire informazioni sulla consistenza del suo patrimonio.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 5
gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore Generale	⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.16. Art. 615 quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre talune delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare illegittimamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Ad esempio, un dipendente della società, si procura illecitamente i codici necessari per accedere al conto corrente on line degli utenti al fine di ottenere il denaro ivi presente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1
gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore Generale	⇒ 5
		⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 1
		⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1
		⇒ 9
		⇒ 10

3.17. Art. 615 quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare, o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un

sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Ad esempio, un dipendente della Società, inserisce nel sistema informatico di sicurezza adottato dall'Agenzia delle Entrate un virus in modo da alterare il suo funzionamento e rallentare le attività di controllo nei propri confronti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 5
gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore Generale	⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.18. Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

FATTISPECIE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Ad esempio, la società installa agli sportelli del bancomat presenti nel Centro un congegno elettronico ed una microtelecamera che riprende gli utenti all'atto di digitare il PIN.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 5

gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore Generale	⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.19. Art. 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ad esempio un dipendente dell'Ente, mediante la predisposizione di idonee apparecchiature, intercetta illecitamente le comunicazioni del sistema informatico di altra società.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 9
gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.20. Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, si introduce nel computer centrale di altra società e ne cancella le banche dati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1
gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore Generale	⇒ 5 ⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.21. Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico dell'Ente stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	
Gestione dell'attività aziendale	⇒ Direttore Generale	⇒ 1
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.22. Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635 bis), ovvero, nell'introdurre o trasmettere informazioni dati o programmi tali da distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ad esempio un dipendente dell'Ente riuscendo ad avere le chiavi di accesso ad un sistema informatico di un'altra società danneggia il sistema di sicurezza della medesima.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 5
gestione dei rapporti con le imprese concorrenti	⇒ Direttore Generale	⇒ 9
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 1 ⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.23. Art. 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

FATTISPECIE

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o nell'ostacolare gravemente il funzionamento degli stessi. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico di una Pubblica Amministrazione e danneggia, rendendole inutilizzabili, le informazioni ivi contenute attestanti irregolarità commesse dall'Ente stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	
Gestione dell'attività aziendale	⇒ Direttore Generale	⇒ 1
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.24. Art. 640 ter, comma 3 "Frode informatica"

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque, previsto come fattispecie aggravata del delitto di frode informatica e consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento, senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, attuato mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, utilizzando indebitamente le credenziali di accesso, si introduce nel sistema informatico E-Banking di un istituto di credito e ne altera il funzionamento, al fine di far confluire somme di denaro (quali ad esempio gli arrotondamenti derivanti dal calcolo degli interessi) sul conto intestato all'Ente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e	⇒ CdA	⇒ 1

straordinaria amministrazione		⇒ 9
Gestione dell'attività aziendale	⇒ Direttore Generale	
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

3.25. Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

FATTISPECIE

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

3.26. Art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 (convertito in Legge dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica")

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni

CONDOTTA TIPICA

Il Decreto trova la sua origine nella necessità, a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche ed anche dei recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre, per le finalità di sicurezza nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale, disponendo altresì dei più idonei strumenti d'immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico.

Pertanto, il nuovo testo normativo:

1. istituisce il “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, ovvero “uno strumento diretto ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”;

2. prevede che il Perimetro sia composto da diversi attori, pubblici e privati, individuati sulla base di due specifici criteri ed in particolare:

- il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

- l’esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici e al cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

L’effettivo funzionamento del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dipende da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, con cui dovranno essere disciplinati:

- le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale che sono inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e che, quindi, sono tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- i criteri, definiti sulla base di un’analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, secondo i quali i soggetti che sono inclusi nel Perimetro devono predisporre ed aggiornare, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

Inoltre, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione deve essere emanato un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che:

- definisca le procedure secondo cui i soggetti inclusi nel Perimetro notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di loro pertinenza al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano,
- stabilisca, tenendo conto degli standard internazionali ed europei, misure - volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici – relative: alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza; alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio; alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, etc.

Come si può agevolmente evincere dalla ricostruzione normativa sopra riportata, per comprendere bene l’effettiva portata del decreto legge e quali saranno i soggetti (le amministrazioni pubbliche ed gli enti pubblici e privati) rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale – e quindi sottoposti agli obblighi e alle sanzioni previste – occorrerà attendere l’adozione dei decreti attuativi.

Infatti, si può supporre che i destinatari della nuova disciplina possano essere le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti e sistemi informativi ed informatici sono necessari allo svolgimento di funzioni essenziali dello Stato o all’assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche, come ad esempio soggetti operanti in settori quali l’energia e i trasporti, il settore bancario, le infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario o le infrastrutture digitali.

Tuttavia, è evidente come la cui precisa individuazione sia demandata unicamente ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di conversione in legge del Decreto.

Infine, in relazione alle “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, la Società, allo stato, non ritiene di poter essere inserita tra i soggetti obbligati allo scambio di informazioni previste in tema di sicurezza nazionale cibernetica.

In ogni caso, il rischio potrà essere rivalutato in seguito all’emanazione dei decreti attuativi, in modo tale da comprendere effettivamente la portata di tali disposizioni.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna, allo stato l’Ente non è individuato come soggetto alle disposizioni di cui al Decreto in parola.	⇒ N/A

4. Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.*

4.1. Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un'associazione diretta a commettere delitti.

Ad esempio, i membri del CdA dell'ente si accordano al fine di commettere una serie di condotte volte ad ottenere illecitamente contributi pubblici.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.	Tutte in base al reato fine che si intende prevenire.	Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.
<p>Secondo gli ultimi orientamenti della Giurisprudenza, il MOG231 non è tenuto a prendere in considerazione quelle fattispecie di reato non espressamente previste quali reati presupposto dal D.lgs. 231/01, men che meno recuperandole quali delitti scopo del reato (sensibile ai sensi del D.lgs. cit.) di cui all'art. 416 c.p.; infatti, laddove si ritenesse che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere di tali delitti scopo, sebbene non ricompresi nel catalogo 231 e per il solo fatto ch'essi si pongono quali reati fine dell'associazione per delinquere, la norma di cui all'art. 416 c.p. <i>“si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. 231/01, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.lgs. art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”</i> (Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n° 3635).</p> <p>Conseguentemente, ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 416 c.p., occorre guardare a tutti quei reati fine rilevanti ex sé ai sensi del D.lgs. 231/01, con la conseguenza che l'associazione per delinquere deve essere prevenuta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mediante il controllo sui processi decisionali (che potrebbero portare al <i>pactum sceleris</i>) 2) mediante il controllo già previsto per tutti i reati di cui al D.lgs. 231/01. <p><u>Pertanto, si richiamano integralmente le procedure tutte del presente MOG231 finalizzate alla prevenzione dei reati fine sensibili ex D.lgs. 231/01.</u></p>		

4.2. Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”].

[Art. 601 c.p. Tratta di persone.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”].

[Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente.

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.]

[Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”].

[Articolo 12 comma 3 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”].

[Articolo 12 comma 3 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza

permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosivi”].

[Art. 22 comma 3 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“ Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”]

[Art. 22 comma 4 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.”]

[Art. 22-bis, comma 1 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, dirigono, organizzano, costituiscono e partecipano ad un'associazione formata da almeno tre persone, associazione diretta a commettere alcuno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, nonché i delitti richiamati dall'articolo 12 comma 3 bis del decreto legislativo 286/1998.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

4.3.Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniera”

FATTISPECIE

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che fanno parte, promuovono, dirigono, organizzano un’associazione a delinquere, formata da almeno tre persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva per commettere delitti, ovvero per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

4.4. Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”

FATTISPECIE

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che, nell'ambito delle consultazioni elettorali, ottengono la promessa di voti e/o promettono di procurare voti dietro la corresponsione di una somma di denaro o di altre utilità.

Ad esempio, l'ente promette al candidato il voto favorevole dei propri dipendenti in cambio della promessa dell'attribuzione di lavori pubblici.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Rappresentanza legale	⇒ Cda ⇒ Presidente del CdA	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente Cda	⇒ 1 ⇒ 7

4.5. Art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”

FATTISPECIE

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte come conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

4.6. Art. 74 D.p.r. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 9 ottobre 1990 n.309.

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria I dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la

reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria I senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) *sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;*

b) *medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.*

2. *Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.*

3. *Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.*

4. *Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell' articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.*

5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.*

5-bis. *Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.*

5-ter. *La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.*

6. *Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.*

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, finanziano, partecipano ad un'associazione a delinquere formata da almeno tre persone e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

4.7.Art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

[Art. 2 comma terzo L. 18 aprile 1975 n. 110

(Armi e munizioni comuni da sparo)

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.]

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma che richiama condotte penalmente rilevanti commissibili da chiunque che consistono nell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo con esclusione delle armi di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 110/1975.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

5. Art. 25 D.lgs. 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d’ufficio”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote .
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

*5.1. Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”**

***Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all’interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.**

FATTISPECIE

(Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre ad otto anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, un dipendente dell'Ente elargisce una somma di denaro al responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione affinché costui provveda rapidamente al rilascio della medesima.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale)	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 13

5.2.Art. 317 c.p. "Concussione"*

**Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.*

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale o nell'incaricato di pubblico servizio e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

Ad esempio, il servizio di guardiania costringe un utente del Centro a pagare la tessera con tariffa più alta minacciando in caso contrario di impedirgli l'accesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Cda	⇒ 1 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Presidente del Cda	
	⇒ Direttore Generale	
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
gestione della procedura selettiva	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli	
	⇒ Referente della Procedura	
recupero insoluti (canoni di locazione, spese condominiali, penalità)	⇒ Ufficio contabilità - Responsabile ⇒ Ufficio contabilità - Supporto	
gestione del rapporto con gli utenti (stipula contratti di locazione, gestione delle morosità)	⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto legale e gestione del contenzioso	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	⇒ 1 ⇒ 7
controllo sul rispetto dei regolamenti	⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (coordinamento e supporto al servizio di vigilanza)	⇒ 1 ⇒ 12
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli (supporto all'Ufficio Logistico ed al servizio di vigilanza)	
gestione del rapporto con gli utenti (supporto all'attività di recupero crediti)	⇒ Segreteria Direzione e Presidenza	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto alla gestione del contenzioso e dei danni al patrimonio immobiliare	⇒ Ufficio tecnico	⇒ 1 ⇒ 12

gestione del rapporto con gli utenti	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo (richieste e reclami, modifiche dimensioni e ubicazione aree locate, recupero crediti)	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 12
rilascio tessere		
controllo rispetto regolamento di centro		

5.3.Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione per un atto d’ufficio”*

**Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all’interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.*

FATTISPECIE

(CO.1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

(CO.3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co.1 è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare o nel promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il co. 3 punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, per esercitare le proprie funzioni, sollecita il privato (che non accetta) alla consegna o alla promessa di una indebita retribuzione – sotto qualunque forma.

Ad esempio, un dipendente dell’Ente promette una somma di denaro all’impiegato comunale (che non accetta) affinché questi controlli e faccia in modo che la pratica a lui affidata per il rilascio di una licenza proceda in maniera rapida e puntuale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l’affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei	⇒ 1 ⇒ 2

	limiti dei poteri di spesa)	
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Presidente del Cda	
	⇒ Direttore Generale	
	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli	
gestione della procedura selettiva	⇒ Referente della Procedura	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale)	⇒ 1 ⇒ 7
recupero insoluti (canoni di locazione, spese condominiali, penalità)	⇒ Ufficio contabilità - Responsabile ⇒ Ufficio contabilità - Supporto	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (stipula contratti di locazione, gestione delle morosità)	⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto legale e gestione del contenzioso	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	⇒ 1 ⇒ 7
controllo sul rispetto dei regolamenti	⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (coordinamento e supporto al servizio di vigilanza) ⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli (supporto all'Ufficio Logistico ed al servizio di vigilanza)	⇒ 1 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (supporto all'attività di recupero crediti)	⇒ Segreteria Direzione e Presidenza	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto alla gestione del contenzioso e dei danni al patrimonio immobiliare	⇒ Ufficio tecnico	⇒ 1 ⇒ 12

gestione del rapporto con gli utenti	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo (richieste e reclami, modifiche dimensioni e ubicazione aree locate, recupero crediti) 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 13
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1
rilascio tessere		⇒ 12
controllo rispetto regolamento di centro		

5.4. Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”*

**Trattasi di fattispecie oggetto di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all’interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione, allegati al Piano.*

FATTISPECIE

(Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

E’ un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel ricevere una indebita retribuzione per sé o per un terzo – sotto qualunque forma – per omettere, ritardare, compiere (per aver omesso, ritardato, compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ai sensi dell’art. 320 c.p. la punibilità è estesa all’incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell’art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, il Direttore Generale corrisponde una somma di denaro all’impiegato comunale affinché rilasci una licenza, pur in mancanza dei requisiti necessari.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI
--------------------	-----------------	---------------

		PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale)	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 13

5.5.Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"*

**Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.*

FATTISPECIE

(Art. 319 ter c.p.).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per compiere un atto conforme o contrario ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente consegna una somma di denaro al cancelliere di un giudice (che accetta) presso il tribunale ove pende una causa tra l'Ente ed un concorrente, affinché

l'ausiliario accetti un atto presentato fuori termine (e pertanto inammissibile) retrodatandolo onde renderlo ammissibile.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7
supporto legale e gestione del contenzioso	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	⇒ 1 ⇒ 7
gestione del rapporto con i consulenti legali		⇒ 1 ⇒ 10
Supporto legale in materia civile, penale, amministrativa, giuslavoristica	⇒ Consulente legale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 10
Nomina procuratori	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 10
nomina e revoca avvocati e procuratori speciali	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 10
Selezione del consulente e gestione del rapporto	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 10

5.6.Art. 322 co. 2 e 4 c.p. “Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”*

**Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.*

FATTISPECIE

(CO.2) *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

(CO.4) *La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co.2 è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate. Il co.4

estende la punibilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

Ad esempio, il Direttore Generale promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché rilasci una determinata licenza all'Ente stesso, pur in mancanza dei requisiti necessari.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa) 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 2
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Cda	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Presidente del Cda	
	⇒ Direttore Generale	
	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli		
gestione della procedura selettiva	⇒ Referente della Procedura	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale) 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 7
recupero insoluti (canoni di locazione, spese condominiali, penali)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ufficio contabilità - Responsabile ⇒ Ufficio contabilità - Supporto 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 12

gestione del rapporto con gli utenti (stipula contratti di locazione, gestione delle morosità)	⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto legale e gestione del contenzioso	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	⇒ 1 ⇒ 7
controllo sul rispetto dei regolamenti	⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (coordinamento e supporto al servizio di vigilanza) ⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli (supporto all'Ufficio Logistico ed al servizio di vigilanza)	⇒ 1 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (supporto all'attività di recupero crediti)	⇒ Segreteria Direzione e Presidenza	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto alla gestione del contenzioso e dei danni al patrimonio immobiliare	⇒ Ufficio tecnico	⇒ 1 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo (richieste e reclami, modifiche dimensioni e ubicazione aree locate, recupero crediti)	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 13
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 12
rilascio tessere		
controllo rispetto regolamento di centro		

5.7. Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"*

***Trattasi di fattispecie oggetto di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione, allegati al Piano.**

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'indurre taluno a dare o a promettere ai soggetti suddetti o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico. La punibilità è estesa, altresì, al soggetto che dà o promette tale utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta all'Ente la fattibilità del buon esito della pratica amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così l'Ente ad adeguarsi a tale richiesta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Cda	⇒ 1 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Presidente del Cda	
	⇒ Direttore Generale	
	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli		
gestione della procedura selettiva	⇒ Referente della Procedura	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale)	⇒ 1 ⇒ 7
recupero insoluti (canoni di locazione, spese condominiali, penali)	⇒ Ufficio contabilità - Responsabile ⇒ Ufficio contabilità -	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 12

	Supoorto	
gestione del rapporto con gli utenti (stipula contratti di locazione, gestione delle morosità)	⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto legale e gestione del contenzioso	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	⇒ 1 ⇒ 7
controllo sul rispetto dei regolamenti	⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (coordinamento e supporto al servizio di vigilanza) ⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli (supporto all'Ufficio Logistico ed al servizio di vigilanza)	⇒ 1 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (supporto all'attività di recupero crediti)	⇒ Segreteria Direzione e Presidenza	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto alla gestione del contenzioso e dei danni al patrimonio immobiliare	⇒ Ufficio tecnico	⇒ 1 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo (richieste e reclami, modifiche dimensioni e ubicazione aree locate, recupero crediti)	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 13
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 12
rilascio tessere		
controllo rispetto regolamento di centro		

5.8.Art. 322 bis c.p. “ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. ”*

***Trattasi di fattispecie oggetto anche di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione richiamate dal Piano.**

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli 319 quater (pgf. 5.7), 321 (pgf. 5.4), 322 co. 1° e 2° (pgf. 5.3) ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Ad esempio, il funzionario di una commissione della C.E. viene corrotto da un dipendente dell'Ente al fine di lucrare agevolazioni in capo all'Ente stesso per l'ottenimento di una sovvenzione comunitaria.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 2

	⇒ Direttore Generale	
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒	⇒ 1 ⇒ 7
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 13

5.9.Art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite”*

*Trattasi di fattispecie oggetto di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all’interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione, allegati al Piano.

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CONDOTTA TIPICA

Il reato in esame punisce il mercimonio di influenze da esercitarsi verso pubblici funzionari, al fine di ottenere da questi ultimi degli atti contrari ai propri doveri d’ufficio nonché il mero indebito esercizio delle funzioni agli stessi affidate. È prevista la punibilità di colui che “traffica” le proprie influenze sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso (rilevando anche la mera utilità quale prezzo dell’esercizio dell’influenza), nonché di colui che da o promette somme di denaro o altre utilità al soggetto che vanta tale possibilità di influenzare pubblici funzionari. Il reato è integrato anche nel caso in cui le influenza/il credito vantati siano solo asserite ovvero inesistenti.

La fattispecie, quindi, prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Ad esempio il soggetto appartenente all'Ente che si rivolge, promettendogli delle utilità (un indebito sconto su un canone di locazione, un omaggio eccedente le normali pratiche commerciali ecc..), ad un soggetto "mediatore" affinché influenzi, a vantaggio dell'Ente, l'operato di un pubblico funzionario incaricato della gestione di una pratica autorizzativa di interesse per l'Ente.

La fattispecie, può verificarsi anche qualora il soggetto "mediatore" sia un dipendente o comunque un soggetto interno all'Ente. In tal caso, l'utilità potrebbe individuarsi nell'assunzione o nella promessa di progressioni di carriera.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa) 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 2
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Cda	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Presidente del Cda	
	⇒ Direttore Generale	
	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli		
gestione della procedura selettiva	⇒ Referente della Procedura	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale) 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 7
recupero insoluti (canoni di locazione, spese condominiali, penalità)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ufficio contabilità - Responsabile ⇒ Ufficio contabilità - Supporto 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 12

gestione del rapporto con gli utenti (stipula contratti di locazione, gestione delle morosità)	⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto legale e gestione del contenzioso	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	⇒ 1 ⇒ 7
controllo sul rispetto dei regolamenti	⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (coordinamento e supporto al servizio di vigilanza) ⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli (supporto all'Ufficio Logistico ed al servizio di vigilanza)	⇒ 1 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (supporto all'attività di recupero crediti)	⇒ Segreteria Direzione e Presidenza	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
supporto alla gestione del contenzioso e dei danni al patrimonio immobiliare	⇒ Ufficio tecnico	⇒ 1 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo (richieste e reclami, modifiche dimensioni e ubicazione aree locate, recupero crediti)	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 13
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 12
rilascio tessere		
controllo rispetto regolamento di centro		

5.10. Art. 314 c.p. "Peculato"

*Trattasi di fattispecie oggetto di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all'interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione, allegati al Piano.

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Il peculato è un reato proprio che richiede in capo al soggetto agente la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La condotta perseguita consiste nell'indebita appropriazione commessa da tali soggetti, in virtù della disponibilità materiale e/o giuridica (che ricorre quanto il soggetto pur non avendo la detenzione può comunque disporre dell'oggetto del reato attraverso ordini, mandati od altro) in capo al pubblico agente, in ragione del suo ufficio. L'indebita appropriazione può avere ad oggetto cose o denaro sia pubbliche che private, ivi comprese le energie lavorative del personale dipendente retribuito dalla Pubblica Amministrazione ed, altresì, il carburante dell'auto di servizio, poiché suscettibili di valutazione economica.

Si ha appropriazione con l'interversione del possesso della cosa, ovvero il soggetto si comporta nei confronti della cosa *uti dominus*, esercitando su di essa atti di dominio. Rientrano, così, le condotte di ritenzione, alienazione e consumazione del bene.

Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi di peculato d'uso, che si distingue in quanto consiste nell'uso temporaneo della cosa accompagnato dalla volontà di pronta restituzione della stessa dopo l'uso ed in quanto l'oggetto dell'appropriazione temporanea consiste in una cosa di specie e non in una cosa fungibile come il denaro (es. autovettura di servizio, telefono d'ufficio ecc..).

Si precisa che le sopradescritte ipotesi di peculato possono rilevare ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quindi, individuare il presupposto della potenziale responsabilità dell'Ente solo qualora il reato rechi un'offesa agli interessi dell'Unione Europea.

Tenuto conto della qualifica attribuibile a CAAT S.c.p.A. quale Società in controllo pubblico si osserva come in relazione alla condotta di un soggetto appartenente a CAAT (qualificabile come p.u. o i.p.s.) integrante i reati in parola difficilmente potrebbe individuarsi un interesse o vantaggio ex D.lgs. 231/2001 per la Società, qualora l'oggetto della condotta ricada su un bene riferibile al patrimonio aziendale di CAAT.

Un'ipotesi residuale di rischio può individuarsi nell'ambito dei rapporti tra CAAT ed altri Enti Pubblici, qualora la condotta appropriativa posta in essere dal soggetto appartenente a CAAT abbia ad oggetto beni appartenenti ad altra Pubblica Amministrazione/privati, solo qualora in relazione a tale condotta possa individuarsi un interesse o vantaggio per CAAT.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	⇒ 2
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Cda	Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	

	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli	
gestione della procedura selettiva	⇒ Referente della Procedura	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale)	⇒ 7
recupero insoluti (canoni di locazione, spese condominiali, penalità)	⇒ Ufficio contabilità - Responsabile ⇒ Ufficio contabilità - Supporto	⇒ 2 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (stipula contratti di locazione, gestione delle morosità)	⇒ Direttore Generale	⇒ 7 ⇒ 12
controllo sul rispetto dei regolamenti	⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (coordinamento e supporto al servizio di vigilanza) ⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli (supporto all'Ufficio Logistico ed al servizio di vigilanza)	⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (supporto all'attività di recupero crediti)	⇒ Segreteria Direzione e Presidenza	⇒ 7 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo (richieste e reclami, modifiche dimensioni e ubicazione aree locate, recupero crediti)	⇒ 7 ⇒ 12
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 13
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 12
rilascio tessere		

controllo rispetto regolamento di centro		
--	--	--

5.11. Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”

*Trattasi di fattispecie oggetto di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all’interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione, allegati al Piano.

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”

CONDOTTA TIPICA

Il reato in esame può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, che riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità (non immateriale) grazie all’errore di un soggetto terzo il quale è convinto di dovere consegnare/versare denaro o altra utilità al pubblico agente. Nell’ambito della condotta di ritenzione indebita rientrano sia l’ipotesi del mancato pagamento dovuto al terzo sia l’ipotesi di mancata restituzione di quanto il terzo ha per errore versato.

Si precisa che la sopradescritta ipotesi di peculato può rilevare ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quindi, individuare il presupposto della potenziale responsabilità dell’Ente solo qualora il reato rechi un’offesa agli interessi dell’Unione Europea.

Tenuto conto della qualifica attribuibile a CAAT S.c.p.A. quale Società in controllo pubblico si osserva come in relazione alla condotta di un soggetto appartenente a CAAT (qualificabile come p.u. o i.p.s.) integrante i reati in parola difficilmente potrebbe individuarsi un interesse o vantaggio ex D.lgs. 231/2001 per la Società, qualora l’oggetto della condotta ricada su un bene riferibile al patrimonio aziendale di CAAT.

Un’ipotesi residuale di rischio può individuarsi nell’ambito dei rapporti tra CAAT ed altri Enti Pubblici, qualora la condotta appropriativa posta in essere dal soggetto appartenente a CAAT abbia ad oggetto beni appartenenti ad altra Pubblica Amministrazione/privati, solo qualora in relazione a tale condotta possa individuarsi un interesse o vantaggio per CAAT.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l’affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	⇒ Presidente del Cda	⇒ 2

	⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Cda	Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Presidente del Cda	
	⇒ Direttore Generale	
	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli	
gestione della procedura selettiva	⇒ Referente della Procedura	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale)	⇒ 7
recupero insoluti (canoni di locazione, spese condominiali, penalità)	⇒ Ufficio contabilità - Responsabile ⇒ Ufficio contabilità - Supporto	⇒ 2 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (stipula contratti di locazione, gestione delle morosità)	⇒ Direttore Generale	⇒ 7 ⇒ 12
controllo sul rispetto dei regolamenti	⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (coordinamento e supporto al servizio di vigilanza) ⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli (supporto all'Ufficio Logistico ed al servizio di vigilanza)	⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (supporto all'attività di recupero crediti)	⇒ Segreteria Direzione e Presidenza	⇒ 7 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo (richieste e reclami,	⇒ 7 ⇒ 12

	modifiche dimensioni e ubicazione aree locate, recupero crediti)	
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 13
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 12
rilascio tessere		
controllo rispetto regolamento di centro		

5.12. Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”

*Trattasi di fattispecie oggetto di valutazione ex L. 190/2012, i cui risultati sono compendati all’interno della Mappatura dei rischi e relative schede di valutazione, allegati al Piano.

FATTISPECIE

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

L’art. 323 c.p. sanziona il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Infatti, l’abuso d’ufficio è un reato proprio, appartenente alla fattispecie dei delitti contro la P.A., in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, ovvero, da un incaricato di pubblico servizio.

Il reato in esame lede in primo luogo l’interesse della pubblica amministrazione e, contemporaneamente, anche l’interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti e a non essere danneggiato dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale.

Per integrare l’elemento oggettivo del reato, la condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Si segnala, inoltre, che l’art. 23 del decreto n. 76 ha modificato il testo della fattispecie dell’abuso d’ufficio sostituendo «in violazione di norme di legge o di regolamento» con «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e

dalle quali non residuino margini di discrezionalità». La presenza, all'interno del testo riformato, dei margini di discrezionalità della condotta e del ristretto perimetro costituito dalla violazione di condotte espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, è chiara espressione del Legislatore di ridurre drasticamente l'area della rilevanza penale di tale condotta.

A titolo esemplificativo, l'esponente aziendale potrebbe – per favorire CAAT- istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale 	⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa) 	⇒ 2
gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Cda	Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Presidente del Cda	
	⇒ Direttore Generale	
	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli		
gestione della procedura selettiva	⇒ Referente della Procedura	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio tecnico (aspetti di competenza in ambito tecnico) ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (su indicazione del Direttore Generale) 	⇒ 7
recupero insoluti (canoni di locazione, spese condominiali, penali)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ufficio contabilità - Responsabile ⇒ Ufficio contabilità - 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 2 ⇒ 12

	Supoorto	
gestione del rapporto con gli utenti (stipula contratti di locazione, gestione delle morosità)	⇒ Direttore Generale	⇒ 7 ⇒ 12
controllo sul rispetto dei regolamenti	⇒ Direttore Generale ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico (coordinamento e supporto al servizio di vigilanza) ⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio controlli (supporto all'Ufficio Logistico ed al servizio di vigilanza)	⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti (supporto all'attività di recupero crediti)	⇒ Segreteria Direzione e Presidenza	⇒ 7 ⇒ 12
gestione del rapporto con gli utenti	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico ⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo (richieste e reclami, modifiche dimensioni e ubicazione aree locate, recupero crediti)	⇒ 7 ⇒ 12
Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 13
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 12
rilascio tessere		
controllo rispetto regolamento di centro		

6. Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione **pecuniaria fino a cinquecento quote**;*

*c) per il delitto di cui all'articolo 455 **le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a)**, in relazione all'articolo 453, **e dalla lettera b)**, in relazione all'articolo 454, **ridotte da un terzo alla metà**;*

*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie **fino a duecento quote**;*

*e) per il delitto di cui all'articolo 459 **le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo**;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria **fino a trecento quote**;*

*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

6.1. Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, di concerto con il socio dell'Ente che ha fabbricato monete contraffatte, le sostituisce con quelle contenute in cassa, mettendole in circolazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 6
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti e dei valori bollati	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione e controllo badge e incasso giornaliero		

6.2. Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"

FATTISPECIE

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'alterare monete genuine diminuendone il valore o nell'introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, al fine di favorire una politica eversiva dell'Ente, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti altera le banconote ivi contenute rendendole identiche ad altre di minor valore.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 6
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti e dei valori bollati	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione e controllo badge e incasso giornaliero		

6.3. Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"

FATTISPECIE

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell'acquistarla, detenerla o alienarla.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

6.4.Art. 461 c.p. “ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ”

FATTISPECIE

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato esclusivamente per la contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

6.5.Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

Ad esempio, l'addetto alla cassa contanti sostituisce alle banconote autentiche ivi contenute banconote contraffatte capitate casualmente in suo possesso, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 6
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti e dei valori bollati	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione e controllo badge e incasso giornaliero		

6.6.Art. 457 c.p. *“Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”*

FATTISPECIE

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, pur rendendosi conto che alcune banconote ivi contenute sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 6
controllo accessi (tessere e incasso giornaliero)	⇒ Servizio di vigilanza e guardiania (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti e dei valori bollati	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione e controllo badge e incasso giornaliero		

6.7.Art. 464 secondo comma c.p. *“Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”*

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati avendoli ricevuti in buona fede.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto della contraffazione di alcuni fogli di francobolli (pur avendoli ricevuti in buona fede) e nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti e dei valori bollati	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 6

6.8.Art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, nell'acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente utilizzano, d'accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i propri servizi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare all'Ente le spese di valori bollati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti e dei valori bollati	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 6

6.9. Art. 464 comma 1° c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell’Ente ricevono (senza aver partecipato alla contraffazione) dei fogli di francobolli contraffatti, e, nonostante questo, continuano a farne uso affrancando con essi la corrispondenza.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 6
Gestione della cassa contanti e dei valori bollati	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 6

6.10. Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”

FATTISPECIE

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza essere concorso nella contraffazione o nell’alterazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

6.11. Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

7. Art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio”

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote**.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2.

7.1.Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”

FATTISPECIE

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Ad esempio, alcuni dipendenti dell’Ente danneggiano i mezzi di una società concorrente così rallentandone l’attività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 5

7.2.Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

FATTISPECIE

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi eserciti un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell’ambito di tali attività.

Ad esempio l’amministratore dell’Ente, mediante minaccia, induce l’amministratore di altro Ente, che svolge la medesima attività, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 5

7.3.Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”

FATTISPECIE

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare un nocumento all’industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

7.4.Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”

FATTISPECIE

Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel consegnare all’acquirente una cosa mobile per un’altra ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

7.5.Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

7.6. Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

7.7. Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

FATTISPECIE

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 – bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, ovvero nell’introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione i suddetti beni al fine di trarne profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

7.8.Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

FATTISPECIE

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte, al fine di trarne profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

8. Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 “Reati societari”

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicentosessanta quote**;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;*
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;*
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;*
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione*

pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è **umentata di un terzo**.*

8.1.Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"

FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere fatti materiali imposti dalla legge.

Ad esempio il commercialista incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione del Presidente del CdA, gonfia enormemente una posta di bilancio, alterando così in maniera rilevante il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Redazione del bilancio	⇒ CdA	
Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione contabile e alla fatturazione	⇒ Ufficio contabilità – supporto	
Poteri di controllo e di intervento stabiliti ex lege	⇒ Collegio sindacale	

Supporto nella gestione contabile e nella redazione del bilancio	⇒ Consulente contabile	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 10
--	------------------------	--------------------

8.2. Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”

FATTISPECIE

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

CONDOTTA

La norma prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell’art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

Ad esempio il commercialista incaricato di tenere le scritture contabili di una piccola società individuale, su indicazione del piccolo imprenditore, gonfia lievemente il valore di magazzino, alterando così parzialmente il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Redazione del bilancio	⇒ CdA	
Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 1 ⇒ 4
Supporto alla gestione contabile e alla fatturazione	⇒ Ufficio contabilità – supporto	
Poteri di controllo e di intervento stabiliti ex lege	⇒ Collegio sindacale	
Supporto nella gestione contabile e nella redazione del bilancio	⇒ Consulente contabile	⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ 10

8.3. Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

8.4.Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'art. 34 comma 2° della L. 28 dicembre 2005 n. 262.

8.5.Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 37 comma 34° del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

8.6.Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività di controllo legalmente riconosciute ai soci o ad altri organi sociali.

Ad esempio, gli amministratori dell'Ente sottraggono al controllo del collegio sindacale i libri e le altre scritture contabili e li fanno trasferire in altra sede secondaria lontanissima dalla sede legale; appare poi rilevante, ad esempio, la condotta degli amministratori che su richiesta dei sindaci si rifiutino di convocare l'assemblea dei soci.

Occorre osservare che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 è stata apportata una rilevante modifica alla fattispecie de quo: infatti, ai sensi dell'articolo 37 comma 35° del decreto legislativo appena citato non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile.

Permane, quale condotta rilevante, ex D.lgs. 231/2001, soltanto quella degli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impediscono l'attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali, primo tra tutti il collegio sindacale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.7.Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"

FATTISPECIE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla

funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell’aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Ad esempio, gli amministratori, d’intesa coi soci, sopravvalutano i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.8.Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti ovvero liberando i soci dall’obbligo di eseguirli.

Ad esempio, gli amministratori appostano a bilancio l’avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.9.Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione di utili mai conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ad esempio, gli amministratori, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserve statutarie, nell'esercizio successivo distribuiscono utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4

8.10. Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserve di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni.

Ad esempio, gli amministratori di una società facente parte di una holding acquistano azioni della società madre con riserve della propria società, al fine di favorire la prima ma ledendo, appunto, le riserve della seconda.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Operazioni societarie (acquisto, sottoscrizione o trasferimento di quote)		

8.11. Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Ad esempio, gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1 ⇒ 4
Gestione del patrimonio sociale		

8.12. Art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

FATTISPECIE

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

[Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)]

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare

danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e consiste nell'omettere di comunicare, a coloro che ne hanno diritto, l'esistenza di un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società (precisandone natura, termini, origine e portata), così cagionando un danno alla società o a terzi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

8.13. Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

FATTISPECIE

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.) o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione dei beni sociali avvenuta prima del soddisfacimento dei creditori.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione all'interno di un Ente. La fattispecie non risulta commissibile atteso che non versa in stato di liquidazione.	⇒ N/A

8.14. Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”

FATTISPECIE

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza con il determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifici o raggiri).

Ad esempio, l’incaricato della redazione del verbale d’assemblea dà atto della presenza della totalità dei soci (ad. es. 10) pur essendone presenti solamente 7, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	⇒ 1
Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege	⇒ Collegio Sindacale	⇒ 4

8.15. Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”

FATTISPECIE

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza alterando il mercato finanziario mediante la diffusione di notizie false o tramite altri artifici.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna Trattasi di reato commissibile da Società operanti nel mercato finanziario e tale attività non rientra nell’oggetto sociale dell’Ente.	⇒ N/A

8.16. Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell’ostacolare in qualsivoglia maniera l’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna Trattasi di reato commissibile da società sottoposte alle Autorità di pubblica vigilanza e l’Ente non rientra tra le società sottoposte al controllo di tali Autorità.	⇒ N/A

8.17. Art. 2635 comma 3° c.p. “Corruzione tra privati”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri,

denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella promessa di denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ad esempio, l'amministratore promette un indebito compenso ai componenti dell'organo di controllo (che accettano) per non segnalare anomalie nella gestione contabile della società, ovvero un amministratore/dirigente che prometta un indebito compenso od utilità ad un soggetto appartenente ad un Ente certificatore esterno, in sede di audit

La fattispecie potrebbe, altresì, verificarsi qualora il corruttore ed il corrotto facciano parte del medesimo Ente, ad esempio, qualora in sede di rinnovo di un'autorizzazione il soggetto preposto alla gestione di tale pratica solleciti ovvero accetti da un soggetto apicale, quale un Direttore Generale od un Componente del CdA, somme di denaro o altra utilità, al fine di gestire la pratica in modo illecito (presentando documentazione falsa o mancante ecc..) ed assumendosene il rischio.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
Gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 7

		⇒ 12
Gestione risorse umane	⇒ Presidente del CdA ⇒ Direttore Generale ⇒ Responsabile settore interessato dall'inserimento	⇒ 13

8.18.Art. 2635 bis comma 1° c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"

FATTISPECIE

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Ad esempio, l'amministratore promette un indebito compenso ai componenti dell'organo di controllo (che non accettano) per non segnalare anomalie nella gestione contabile della società.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture

Gestione dei rapporti con le altre imprese	⇒ Direttore generale	⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 7 ⇒ 12
Gestione risorse umane	⇒ Presidente del CdA ⇒ Direttore Generale ⇒ Responsabile settore interessato dall'inserimento	⇒ 13

9. Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

FATTISPECIE

L'articolo 25 quater del D.lgs. 231/01 punisce la “commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”; detta categoria è amplissima e comprende tutta una serie di reati, commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all’interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche...), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati...); il reato, infatti, può anche essere un reato comune (es. omicidio), purchè commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell’allarmismo sociale) e/o di eversione dell’ordinamento democratico (ovvero finalizzato all’instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista – citato in Costituzione – o Piduista – citato in legge speciale, oppure comunque contrari all’Ordinamento Costituzionale).

Il Codice Penale, all’art. 270bis, punisce specificamente l’associazione di persone che persegua detti fini, considerandola reato tout court.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all’ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

10. Art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

10.1. Art. 583-bis c.p. “Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili”

FATTISPECIE

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis].

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella realizzazione delle condotte materiali compiutamente e semplicemente descritte dal testo normativo. La norma mira a reprimere quelle prassi di origine etnico-religiosa che per l'ordinamento europeo ed italiano, in quanto lesive tanto della sfera fisica quanto di quella morale delle persone offese, risultano giuridicamente inaccettabili.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11. Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

11.1. Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

FATTISPECIE

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'esercitare su una persona poteri analoghi a quelli derivanti dal diritto di proprietà, ovvero nel ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a condizioni che ne comportino lo sfruttamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.2. Art. 601 c.p. “Tratta di persone”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compiere atti di commercio su esseri umani ridotti in condizione di schiavitù (mediante inganno, violenza, approfittamento, abuso...) costringendoli ad immigrare, soggiornare o emigrare dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.3. Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si ritiene integrato quando, fuori delle ipotesi di cui all'art. 601 c.p. (pgf. 11.2), avviene una qualsiasi attività di scambio avente ad oggetto persone umane (versanti nelle particolari situazioni di cui all'art. 600 c.p.) e pagamento di un corrispettivo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.4. Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestatto;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CONDOTTA TIPICA

E’ un reato commissibile da chiunque e consiste nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro.

Ad esempio, l’amministratore dell’Ente costringe i propri dipendenti, approfittando del loro stato di bisogno, a lavorare quotidianamente oltre il normale orario di lavoro senza corrispondere loro la maggiorazione prevista dal CCNL.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 13
Gestione della salute e sicurezza	⇒ Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008	⇒ 1 ⇒ 8
Gestione della salute e sicurezza	⇒ RSPP	⇒ 1 ⇒ 8 ⇒ 10

11.5. Art. 600 bis comma 1° c.p. “Prostituzione minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione di un minore di anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.6. Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. “Pornografia minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o

simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttamento e nel reclutamento dei minori al fine di produrre e/o commerciare materiale pornografico

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.7. Art. 600 quinquies c.p. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

FATTISPECIE

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'organizzazione e/o pubblicizzazione del c.d. "turismo sessuale".

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.8. Art. 600 bis comma 2° c.p. "Prostituzione minorile"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di denaro ancorché solo promesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.9. Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. “Pornografia minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commerciare, divulgare o cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all’ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.10. Art. 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”

FATTISPECIE

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p. (pgf. 11.5 e 11.8), nel procurarsi o anche solo detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.11. Art. 600 quater1 c.p. "Pornografia virtuale"

FATTISPECIE

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttare i minori al fine di produrre e/o commerciare, divulgare, cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico, nel procurarsi o detenere materiale pedopornografico quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate mediante l'utilizzo di immagini di minori degli anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

11.12. Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni"

FATTISPECIE

Chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

[Art. 600 c.p.]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una

situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.]

[Art. 600 bis c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.]

[Art. 600 ter c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.]

[Art. 600 quater c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.]



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 106 di 187	PARTE SPECIALE

[Art. 600-quater.1. c.p.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.]

[Art. 600-quinquies c.p.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.]

[Art. 609-octies. c.p.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'adescare un minore di anni sedici carpandone la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli pocanzi menzionati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

12. Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”

- | |
|--|
| <p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p> |
|--|

12.1. Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.2. Art. 185 D.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"

FATTISPECIE

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.3. Art. 187 bis d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"

FATTISPECIE

(Art. 187 bis d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 109 di 187	PARTE SPECIALE

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ne consegue che l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

L'illecito è commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in

possesto di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A

12.4. Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 "Manipolazione del mercato"

FATTISPECIE

(Art. 187 ter d.lgs. 58/98)

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*

2. *Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.*

3. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:*

a) *operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*

b) *operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*

c) *operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;*

d) *altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*

4. *Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. *Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.*



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 111 di 187	PARTE SPECIALE

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ne consegue che l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato di cui all'art. 187 ter D.lgs.58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente in quanto la Società non opera nel mercato finanziario.	⇒ N/A



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 112 di 187	PARTE SPECIALE

13. Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

13.1. Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

FATTISPECIE

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare o non impedire la morte (qualora si abbia l’obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio il datore di lavoro manca nel predisporre all’interno dell’edificio gli opportuni dispositivi anti-incendio; si verifica un incendio in seguito al quale un dipendente perde la vita.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della salute e sicurezza	⇒ Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008	⇒ 1 ⇒ 8
Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	⇒ Ufficio logistico e qualità – Ufficio logistico	

Gestione della salute e sicurezza	⇒ RSPP	⇒ 1
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇒ Medico competente	⇒ 8 ⇒ 10

13.2. Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

FATTISPECIE

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare lesioni personali colpose o nel non impedire ch'esse occorrono (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) ad una persona a causa della violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio il datore di lavoro omette la valutazione del rischio da utilizzo dei videoterminali, conseguentemente omettendo di dare le disposizioni per prevenire il rischio di malattia all'apparato visivo, cosicché, un dipendente contrae una malattia professionale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della salute e sicurezza	⇒ Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008	⇒ 1
Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	⇒ Ufficio logistico e qualità – Ufficio logistico	⇒ 8
Gestione della salute e sicurezza	⇒ RSPP	⇒ 1
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇒ Medico competente	⇒ 8 ⇒ 10



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 114 di 187	PARTE SPECIALE

14. Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

14.1. Art. 648 c.p. “Ricettazione”

FATTISPECIE

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ad esempio l'Ente acquista beni di utilità aziendale corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 2
gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Cda	⇒ 1 Regolamento per l'affidamento

gestione delle procedure per la fornitura di beni, servizi e lavori	⇒ Direttore Generale	dei contratti lavori, servizi e forniture
	⇒ Ufficio Tecnico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio logistico	
	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
gestione della procedura selettiva	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	
	⇒ Referente della Procedura	

14.2. Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio"

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ad esempio l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro provento di attività illecita commessa da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 2
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	
gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	

14.3. Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.648.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 116 di 187	PARTE SPECIALE

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Ad esempio l'Ente, investe nel mercato finanziario denaro di certa provenienza delittuosa (ad esempio perché provento di appropriazione indebita posta in essere da società collegata).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	

14.4. Art. 648 ter.1. c.p. "Autoriciclaggio"

FATTISPECIE

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Posto che la norma si colloca all'interno della legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, in sede di prima interpretazione, taluni Autori portano quale esempio il reinvestimento da parte del reo del denaro risparmiato non adempiendo agli obblighi fiscali penalmente sanzionati: in sostanza, secondo tali Autori, l'ente che ad esempio omette di versare l'IVA dichiarata, in misura tale da integrare il delitto non colposo di cui all'art. 10 ter D.lgs., 74/2000, nel momento in cui (ovviamente) vada a utilizzare aziendaliamente il denaro così risparmiato, integrerebbe il delitto di autoriciclaggio.

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si ritiene maggiormente esemplificativa (e scevro da dubbi interpretativi) la condotta di illecito ottenimento di fondi pubblici da parte dell'ente – integrante il reato di cui all'art. 316 ter c.p. (vd. pgf. 2.2) – poi investiti in speculazioni borsistiche.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 4
gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 2
gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti dei poteri di spesa)	

15. Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto di autore”

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

15.1. Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall’articolo 171 bis e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.

(CO.3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.

[(Art. 171 L. 633/1941)

Salvo quanto previsto dall’articolo 171 bis e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) (...);

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma lettera a) bis, è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna,

una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).]

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque; in particolare, la condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie del co.3 richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

15.2. Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2"

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 120 di 187	PARTE SPECIALE

pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente programmi per elaboratore o nell'importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE al fine di trarne profitto. Medesimo trattamento sanzionatorio è previsto allorchè il fatto riguardi mezzi intesi unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Ad esempio, l'Ente duplica un pacchetto di programmi per elaboratore di cui è già in possesso al fine di evitare un ulteriore esborso di denaro, ovvero scarica da internet un programma licenziato senza pagare le relative royalties.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dell'attività aziendale	⇒ Direttore	⇒ 1
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇒ Postazioni Informatiche	⇒ 9
Supporto alla gestione delle attività informatiche	⇒ Consulente IT	⇒ 1 ⇒ 9 ⇒ 10

15.3. Art. 171 ter L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/3"

FATTISPECIE

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque ai fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 121 di 187	PARTE SPECIALE

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa ai fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette, o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore o da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1.

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare,

diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

15.4. Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"

FATTISPECIE

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

CONDOTTA TIPICA

La norma contempla due distinte fattispecie.

La prima, è commissibile esclusivamente dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E., i quali non abbiano provveduto a comunicare alla S.I.A.E. (entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione) i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti.

La seconda è commissibile da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 bis comma 2 della Legge 633/1941.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

15.5. Art. 171 octies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/5"

FATTISPECIE

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 123 di 187	PARTE SPECIALE

rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie <i>de qua</i> .	⇒ N/A

16. Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”

art. 10 L. 16/03/2006 n. 146

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

*2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

*7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa **pecuniaria da duecento a mille quote**.*

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

*9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

16.1. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 c.p.)



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 125 di 187	PARTE SPECIALE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di delitti indeterminati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

16.2. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 126 di 187	PARTE SPECIALE

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di delitti indeterminati; l'elemento distintivo della fattispecie rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p. risiede nell'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 127 di 187	PARTE SPECIALE

16.3. Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’indurre - violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

16.4. Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;

- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell'aiutare l'autore di un reato a sottrarsi alle ricerche della Pubblica Autorità ovvero ad intralciarne od eluderne le investigazioni.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

16.5. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 64 comma1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

16.6. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 64 comma1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 129 di 187	PARTE SPECIALE

16.7. Art. 3 l. 146/06 – art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

(art. 291quater DPR 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(art. 291 - bis DPR 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 130 di 187	PARTE SPECIALE

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall’art. 291bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

16.8. Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

(art. 74 DPR 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 131 di 187	PARTE SPECIALE

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 309/90

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al

regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 309/90

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 133 di 187	PARTE SPECIALE

la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall'art. 73 del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

16.9. Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

(art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998)

[omissis]

3 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

[omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 135 di 187	PARTE SPECIALE

commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nel favorire l’immigrazione clandestina ovvero nel favorire la permanenza in Italia di chi via sia entrato clandestinamente; affinché il reato sussista occorre il fine di trarre profitto, anche indiretto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

17. Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”

FATTISPECIE

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 192 D.lgs. 152/06 (rubricato *divieto di abbandono*), pone in capo alla persona giuridica una responsabilità solidale con quella dei propri amministratori o rappresentanti qualora le condotte descritte siano ad essi imputabili; ne consegue che lo smaltimento rifiuti assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex D.lgs. 231/01, deve essere valutata dal presente modello organizzativo e sottoposta a procedure di limitazione del rischio in limiti ragionevoli.

È un reato commissibile dagli amministratori o rappresentanti della persona giuridica e consiste nel depositare, abbandonare o immettere nelle acque rifiuti di qualsiasi genere.

Ad esempio, al fine di evitare i costi che comporterebbe lo smaltimento di determinati rifiuti, l'ente li abbandona in un terreno boschivo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA	
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 11

18. Art. 25 decies d.lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

18.1. Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio l’amministratore dell’Ente offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell’amministratore imputato ai sensi dell’articolo 590 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 1 ⇒ 2
Nomina procuratori	⇒ Cda	⇒ 1 ⇒ 10
nomina e revoca avvocati e procuratori speciali	⇒ Presidente Cda ⇒ Diretto generale	
Selezione del consulente e gestione del rapporto	⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore Generale	
gestione del rapporto con i consulenti legali	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	⇒ 1 ⇒ 10
supporto legale e gestione del contenzioso	⇒ Ufficio contratti e controlli - Ufficio contratti	⇒ 1 ⇒ 7
Supporto legale in materia civile, penale, amministrativa, giuslavoristica	⇒ Consulente legale	⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 10



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 138 di 187	PARTE SPECIALE

Gestione risorse umane	<ul style="list-style-type: none">⇒ Cda⇒ Presidente Cda⇒ Direttore Generale	<ul style="list-style-type: none">⇒ 1⇒ 13
------------------------	---	--

19. Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 “Reati ambientali”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione **pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote**;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria **da trecento a mille quote**;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione **pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, nel caso previsto dal comma 1 e **da quattrocento a ottocento quote** nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo

periodo, e la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote** nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

19.1. Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque, o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato a forma libera commissibile da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’equilibrio ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	⇒ 11

19.2. Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”

FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall’art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero (i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un'alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	⇒ 11

19.3. Art. 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

FATTISPECIE

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452 bis – inquinamento ambientale (pgf. 19.1) e 452 quater – disastro ambientale (pgf. 19.2) commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l'evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). È prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale ⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	⇒ 11

19.4. Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero (i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.5. Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 144 di 187	PARTE SPECIALE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”]

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. (pgf. 4.1) e sussiste allorché l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p.. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.6. Art. 452 octies comm1 2 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 145 di 187	PARTE SPECIALE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniera

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”]

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (pgf. 4.3) e si realizza allorché l'associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.7. Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette. Per specie protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.8. Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all’interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.9. Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 147 di 187	PARTE SPECIALE

FATTISPECIE

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. (521)

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (522) (520)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (523) (520)

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (518) (520)

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (520)



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 148 di 187	PARTE SPECIALE

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (520)

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs n. 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato senza, tuttavia, il rispetto di determinate prescrizioni.

Il reato di cui al comma 5 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo D.lgs. L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	⇒ 1
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli – Ufficio controlli ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	⇒ 11
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11

19.10. Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”

FATTISPECIE

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 150 di 187	PARTE SPECIALE

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.lgs 205/2010.

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.

L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure

. L'art. 205 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

Il reato di cui al comma 3 punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Il reato di cui al comma 4 punisce l'ipotesi di condotte inosservanti autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.

Il reato di cui al comma 5 punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.lgs 152/2006, che pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

Ad esempio l'ente utilizza un terreno di sua proprietà come discarica di rifiuti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	⇒ 11

19.11. Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Bonifica dei siti”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

CONDOTTA TIPICA

Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

Ad esempio, a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà dell'ente sono presenti notevoli quantità di piombo. Viene

concordato con l’Autorità competente un progetto di bonifica del terreno cui l’Ente non dà però poi concreto seguito dal momento che i costi da sostenere sono rilevanti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 10 ⇒ 11
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	⇒ 1 ⇒ 11

19.12. Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo “Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

FATTISPECIE

1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro .

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 153 di 187	PARTE SPECIALE

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

CONDOTTA TIPICA

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Ad esempio l'Ente, dovendo smaltire rifiuti pericolosi, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con un evidente risparmio sui costi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	⇒ 11

19.13. Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 "Traffico illecito di rifiuti"

FATTISPECIE

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito, in ambito comunitario secondo quanto previsto dall'art. 26 dal Regolamento CE n. 259/1993 o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 comma 3, lettere a), b), c), d).

L'art. 26 del regolamento CE n. 259/1993 stabilisce che:

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

L'art. 1 del Regolamento citato stabilisce che:

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;

b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;

d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

L'allegato II del Regolamento n. 259/1993 contiene una "lista verde" di rifiuti che sono divisi per categorie e classificati secondo un proprio codice numerico.

Ad esempio l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti, li spedisce all'estero, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta da parte delle Autorità competenti nel paese di destinazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	⇒ 1 ⇒ 11
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli ⇒ Legale rappresentante per la materia ambientale	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1 ⇒ 11
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	

19.14. Art. 260 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

FATTISPECIE

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 157 di 187	PARTE SPECIALE

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

Ad esempio l'Ente, di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in spregio alla vigente normativa sostenendo costi inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇒ CdA ⇒ Legale rappresentante per la materia legale	
gestione dei certificati di distruzione merci	⇒ Ufficio logistico e qualità - Ufficio agronomo	⇒ 1 ⇒ 11
Gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Uffici contratti e controlli - Ufficio controlli ⇒ Legale rappresentante per la materia legale	
Supporto alla gestione dei processi in materia ambientale	⇒ Consulente ambientale	⇒ 1
attività di pulizia e gestione rifiuti	⇒ Servizio di gestione rifiuti e di pulizia (esternalizzato)	⇒ 11

19.15. Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 158 di 187	PARTE SPECIALE

a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti .

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila .

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 159 di 187	PARTE SPECIALE

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

CONDOTTA TIPICA

Al comma 6 la norma sanziona, con un rinvio *quoad poenam* all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), la condotta di chi, nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, fornisce false indicazioni circa la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Al comma 7 la norma sanziona la condotta di chi, nel trasporto di rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto medesimo con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. È altresì punita, con le medesime pene, la condotta di chi, durante il trasporto, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Al comma 8 la norma sanziona, con la pena di cui al combinato disposto degli artt. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino ad un terzo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.16.Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 "Sanzioni"

FATTISPECIE

Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 160 di 187	PARTE SPECIALE

la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.17. Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 161 di 187	PARTE SPECIALE

e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'all. A citato e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.18. Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992

FATTISPECIE



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 162 di 187	PARTE SPECIALE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui agli all. B e C. cit. e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.19. Art. 6 comma 4 Legge 150/1992

FATTISPECIE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 164 di 187	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.20. Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992

FATTISPECIE

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o altri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.21. Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"

FATTISPECIE

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 165 di 187	PARTE SPECIALE

produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola regolamento l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇒ Nessuno	⇒ Nessuna	⇒ N/A

19.22. Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento doloso"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 166 di 187	PARTE SPECIALE

19.23. Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento colposo"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 167 di 187	PARTE SPECIALE

20. Art. 25 duodecies del d.lvo 231 del 2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote .

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote .

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno .

20.1.Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE

(CO.12 bis) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

(CO.12) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo - ovvero ancora il medesimo risulta revocato o annullato. L'ente risponderà solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre) o dall'età non lavorativa degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Ad esempio, l'ente assume alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto revocato o annullato.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
--------------------	-----------------	---------------------------



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 168 di 187	PARTE SPECIALE

Gestione delle risorse umane	⇒ Cda ⇒ Presidente Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ 1 ⇒ 13
------------------------------	---	-------------

20.2.Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE

(Comma 3) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

(Comma 3-bis) Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

(Comma 3-ter) La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(Comma 5) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 169 di 187	PARTE SPECIALE

21. Art. 25 terdecies del d.lvo 231 del 2001 “Razzismo e xenofobia”

<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

21.1.Art. 3 Legge del 13/10/1975 N. 654

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. (Omissis).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 .

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 170 di 187	PARTE SPECIALE

22. Art. 25 quaterdecies del d.lvo 231 del 2001 “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”

“1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

22.1. Art. 1 Legge 401/1989 Frode in competizioni sportive

FATTISPECIE

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

22.2. Art. 4 Legge 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

FATTISPECIE

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 171 di 187	PARTE SPECIALE

50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Le fattispecie risultano concretamente inapplicabili all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A

23. Art. 25 quinquiesdecies del d.lvo 231 del 2001 “Reati Tributari”

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote .

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo .

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) .

FATTISPECIE¹

¹ Art. 1 D.lgs. 74 del 2000 – “Definizioni”

“1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

23.1. Art. 2 D.lgs. 74 del 2000 - *“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*.

FATTISPECIE

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

CONDOTTA TIPICA

La condotta sia caratterizzata dall'utilizzo, da parte del contribuente, di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Autore del reato può essere chiunque assume la qualifica di contribuente ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto e che presenta le relative dichiarazioni annuali.

L'art. 1 lett. c) del decreto legislativo annovera fra i soggetti attivi anche gli amministratori, i liquidatori e i rappresentanti di società, enti e persone fisiche, cioè soggetti diversi dal contribuente ma titolari del potere di rappresentare la società o l'ente nell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione.

Il reato si realizza con una condotta composta da due fasi, in cui la prima è il reperimento e la registrazione nelle scritture contabili delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, la seconda, è la presentazione della dichiarazione, momento in cui si consuma il reato.

Le dichiarazioni tributarie che vengono prese in considerazione dal reato sono unicamente quelle previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.”

Per quanto invece attiene al concetto di <<altri documenti>> la lettera a) dell'art. 1, fa riferimento agli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie e che svolgono la funzione di sostituire l'obbligo di emettere la fattura.

E' il caso, per esempio, delle ricevute fiscali, degli scontrini fiscali, delle note di variazione di debito e di credito.

Con il riferimento a "operazione inesistente" la norma intende il richiamo a qualsiasi rapporto a contenuto economico rilevante per la norma tributaria che può essere inesistente dal punto di vista oggettivo, laddove le parti documentino un'operazione mai posta in essere (cosiddetta falsa fatturazione), ovvero documentino un'operazione realmente avvenuta ma in maniera parziale e per quantitativi inferiori a quelli indicati (cosiddetta sovrapproduzione quantitativa).

L'inesistenza è invece soggettiva laddove la fattura, o il documento equipollente, riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto a quelli effettivamente partecipanti all'operazione.

In altri termini, il formale destinatario del documento (il cessionario o committente ivi indicato) che, senza aver effettuato il pagamento (sostenuto da altro e diverso soggetto), utilizza la fattura inserendo nella propria dichiarazione annuale il relativo costo tra gli elementi passivi, si rende responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta posto che ha indicato un elemento passivo fittizio e cioè un costo non sopportato realmente, quindi non vero.

Quanto, infine, al riferimento all'indicazione di elementi passivi fittizi soccorre nuovamente la definizione fornita dall'art. 1 alla lettera b) che definisce gli "elementi attivi o passivi" come le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 2
Supporto nella gestione contabile e nella redazione del bilancio	⇒ Consulente Contabile	⇒ 4 ⇒ 10
Supporto alla gestione contabile e alla fatturazione	⇒ Ufficio contabilità - supporto	⇒ 4
Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	⇒ Ufficio contabilità - Responsabile	⇒ 4
Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi	⇒ Amministrazione ⇒ Consulente fiscale esterno ⇒ Direttore Generale	⇒ 14

23.2.Art. 3 D.Lgs. 74 del 2000 – "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".

FATTISPECIE



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 175 di 187	PARTE SPECIALE

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

CONDOTTA TIPICA

Tale fattispecie si contraddistingue per l'uso di mezzi artificiosi diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la norma costruisce un'ipotesi di frode in grado di contenere modalità di evasione più ampie e differenziate rispetto all'ipotesi prevista e punita dall'art. 2 che contiene invece una puntuale tipizzazione delle condotte illecite.

Il mendacio che deve inficiare la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 si risolve nella indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie dando, quindi, rilevanza alle condotte che ricadono tanto sulla base imponibile quanto sulla determinazione dell'imposta quali i crediti di imposta e le ritenute.

Nel concetto di elementi attivi come previsto nella norma rientrano tutte le voci che determinano un decremento della base imponibile: oltre ai ricavi, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive che concorrono alla formazione del reddito o delle basi imponibili.

A differenza del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all'art. 3 richiede per la punibilità il contemporaneo superamento di due determinate soglie quantitative:

- la prima ragguagliata all'imposta evasa che deve superare i 30.000,00 euro;
- la seconda – rapportata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi – che deve superare il rapporto proporzionale del cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, un milione e cinquecentomila euro ovvero ancora qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La condotta ha nella presentazione di una dichiarazione falsa la sua fase terminale ma si realizza attraverso una condotta fraudolenta che può distinguersi in tre modalità attuative:



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 176 di 187	PARTE SPECIALE

- operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- utilizzo di documenti falsi;
- utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

E' sufficiente la presenza di una soltanto delle forme di frode con la dichiarazione mendace per realizzare, sussistendo gli altri elementi tipizzanti, la fattispecie del delitto di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici.

Si rammentano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.lgs. 74 del 2000:

- lett. g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- lett. g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiali attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Quanto all'utilizzo di documenti falsi, considerato che l'art. 2 punisce l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 3 tutti i documenti mendaci diversi dalle fatture e dagli altri documenti dotati di analoga rilevanza fiscale, ma aventi nello stesso tempo valenza probatoria analoga a quella delle fatture in base alle norme tributarie (quali per esempio le note di variazione, le ricevute emesse dai lavoratori autonomi occasionali, i contratti di compravendita recanti dati non conformi a verità).

Infine, la terza tipologia di condotta tipica è costituita dall'avvalersi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La condotta posta in essere, per aver rilevanza penale, deve avere concreta valenza ingannatoria in grado realmente di sviare l'attività di accertamento ed indurre in errore l'amministrazione finanziaria rimanendo nel perimetro del penalmente irrilevante le mere irregolarità o imprecisioni destinate a rendere soltanto meno agevole l'attività ispettiva dell'amministrazione finanziaria ma prive di effettiva capacità ingannatoria.

Va anzitutto chiarito, con riguardo alla nozione, genericamente definita dalla norma, di "mezzo fraudolento", che, se è vero che tale elemento appare indiscutibilmente dotato, nella struttura del reato, di una propria autonomia, è evidente che lo stesso non può certo identificarsi in mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, già considerate dalla norma all'interno della "falsa rappresentazione". Allo stesso tempo, non parrebbe possibile qualificare come mezzo fraudolento nemmeno la condotta di sottofatturazione dei ricavi, ricorrente allorquando venga, ad esempio, emessa una fattura avente un corrispettivo inferiore a quello reale.

Occorre, a fianco della falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili e nella dichiarazione, l'impiego di artifici idonei a ostacolare l'accertamento della situazione contabile.

Si pensi al caso di vendite immobiliari in cui per occultare i maggiori introiti ricavati dalle vendite, si siano posti in essere, tra gli altri accorgimenti, il pagamento in contanti di una parte del prezzo e l'omissione della registrazione dei contratti preliminari riportanti il prezzo reale.

Sempre secondo l'interpretazione della giurisprudenza i mezzi fraudolenti possono anche consistere in comportamenti di per sé stessi leciti, che acquistano natura illecita solo per il contesto di mendacio contabile a cui sono collegati e per lo scopo fraudolento di impedire agli uffici fiscali la scoperta di detto mendacio.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
---------------------------	------------------------	----------------------------------

gestione degli omaggi e delle regalie	⇒ Cda ⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale	⇒ ⇒ 7 Regolamento per l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 2
Supporto nella gestione contabile e nella redazione del bilancio	⇒ Consulente Contabile	⇒ 4 ⇒ 10
Supporto alla gestione contabile e alla fatturazione	⇒ Ufficio contabilità - supporto	⇒ 4
Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 4
Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi	⇒ Amministrazione ⇒ Consulente fiscale esterno ⇒ Direttore Generale	⇒ 14

23.3.Art. 4 – “Dichiarazione infedele”.

FATTISPECIE

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

CONDOTTA TIPICA

Asse portante della fattispecie sopra descritta è la presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto che sia ideologicamente falsa. La



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 178 di 187	PARTE SPECIALE

necessaria assenza di qualsiasi ulteriore comportamento a sostegno del mendacio ne giustifica il rilevato ruolo di confine tra le fattispecie di reato previste e punite dagli artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000.

Le dichiarazioni fiscali prese in considerazione sono quelle utili per la determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione e, dunque, per il calcolo dell'imposta dovuta. Ne consegue quindi l'irrelevanza penale di quelle dichiarazioni volte a portare a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria dati meramente identificativi, in quanto prive dell'indicazione di basi imponibili e, quindi, destinate a rimanere atipiche anche in presenza di informazioni mendaci.

La dichiarazione, per rilevare penalmente, deve essere non conforme a verità, ossia deve indicare "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti". In sostanza, un'indicazione solo parziale, all'interno della dichiarazione fiscale, dei ricavi o dei corrispettivi effettivamente conseguiti, oppure dalla indicazione di costi non effettivamente sostenuti.

La norma individua due soglie di punibilità generali, entrambe da superarsi affinché sussista la responsabilità penale: la prima di queste è commisurata all'imposta evasa che deve pari a 100.000,00 euro, mentre la seconda prende in considerazione gli elementi attivi sottratti all'imposizione, che devono essere superiori al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Tuttavia, tal ultima soglia è comunque superata qualora gli elementi attivi sottratti a tassazione siano in valore assoluto superiori a due milioni di euro.

La previsione di cui al comma 1-bis, invece, nega rilevanza penale:

- alla non corretta classificazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti,
- alla valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali,
- alla violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità in base alle norme tributarie di elementi passivi reali

Il comma 1-ter, infine, con riferimento alle valutazioni di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, i cui criteri non siano stati indicati a bilancio, prevede la non punibilità delle valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

La potenziale responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 2
Supporto nella gestione contabile e nella redazione del bilancio	⇒ Consulente Contabile	⇒ 4 ⇒ 10 ⇒ 14
Supporto alla gestione contabile e alla fatturazione	⇒ Ufficio contabilità - supporto	⇒ 4
Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 4
Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi	⇒ Amministrazione ⇒ Consulente fiscale	⇒ 14



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 179 di 187	PARTE SPECIALE

	esterno ⇒ Direttore Generale	
Redazione del Bilancio	⇒ CdA	⇒ 4
Poteri di controllo e di intervento stabiliti ex lege	⇒ Collegio Sindacale	⇒ 4

23.4.Art. 5 “Omessa dichiarazione”.

FATTISPECIE

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di omessa dichiarazione muove dalla volontà del Legislatore di punire colui che si sottrae integralmente all'obbligo fiscale. Trattasi di un reato omissivo proprio ed istantaneo, che vede la consumazione coincidere con lo scadere del novantesimo giorno successivo al decorrere del termine prescritto dalla normativa fiscale per presentare la dichiarazione dei redditi.

Occorre precisare che, ai fini della configurazione del reato, non sono rilevanti le dichiarazioni di inizio e di cessazione dell'attività in quanto le stesse svolgono una funzione meramente identificativa. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le dichiarazioni “infrannuali” previste in caso di fallimento, liquidazione, trasformazione ecc. della società. A tal proposito, la riforma del 2015 ha provveduto ad eliminare l'applicabilità della norma incriminatrice alle sole dichiarazioni annuali, estendo la punibilità anche alle omissioni concernenti le dichiarazioni infrannuali.

Infine, il Legislatore ha subordinato la punibilità della condotta, in questo caso omissiva, alla sola quantificazione dell'imposta evasa in misura pari a 50.000 euro. L'eventuale superamento della soglia di punibilità dovrà essere verificato sottraendo, alla cifra non dichiarata, l'entità delle “somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza” del termine di presentazione della dichiarazione.

La vera novità apportata dalla riforma del 2015 è racchiusa nel co. 1- bis della norma, laddove è stata reintrodotta la sanzione penale per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Anche in questo caso, la soglia di punibilità prevista è pari ad euro 50.000.

La potenziale responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 180 di 187	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Amministrazione ⇒ Consulente fiscale esterno ⇒ Direttore Generale ⇒ Presidente del CdA 	⇒ 14

23.5.Art. 8 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

FATTISPECIE

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

CONDOTTA TIPICA

La condotta punita consiste nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza che in alcun modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento ed essendo, invece, indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione.

Il reato si perfeziona infatti con l'emissione, o il rilascio, delle fatture o documenti equipollenti fittizi, cioè all'atto del trasferimento nella sfera di disponibilità di altro soggetto effettuato nelle forme previste dalla norma (ad esempio, nell'ipotesi di fattura con la consegna o spedizione all'altra parte), ovvero con le modalità adeguate in relazione al tipo di documento, a prescindere dalla sua relativa consegna o spedizione all'altra parte interessata.

Tale condotta, inoltre, deve essere posta in essere con la finalità particolare di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L'art. 1 lett. d) del Decreto 74 del 2000 specifica che: “il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi”.

Il secondo comma della norma prevede un'ipotesi attenuata qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia inferiore a euro centomila.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
--------------------	-----------------	---------------------------

Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 2
Supporto nella gestione contabile e nella redazione del bilancio	⇒ Consulente Contabile	⇒ 4 ⇒ 10
Supporto alla gestione contabile e alla fatturazione	⇒ Ufficio contabilità - supporto	⇒ 4
Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 4
Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi	⇒ Amministrazione ⇒ Consulente fiscale esterno ⇒ Direttore Generale	⇒ 14

23.6.Art. 10 – “Occultamento o distruzione di documenti contabili”.

FATTISPECIE

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

CONDOTTA TIPICA

La norma in esame tutela il corretto ed efficace svolgimento dell'attività degli organi di verifica fiscale e punisce la frapposizione di ostacoli, da parte del contribuente, al regolare esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale. Si tratta di un reato di pericolo che non richiede, per la sua realizzazione, il verificarsi di un effettivo danno per l'Erario.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, di determinati documenti rilevanti ai fini fiscali.

Con il termine occultamento la norma fa riferimento al nascondimento materiale che assume rilievo quando è idoneo a rendere irreperibile la documentazione, indipendentemente dalla modalità attuativa.

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che la mera collocazione irregolare delle scritture non integri il reato se il contribuente indica il luogo ove tali scritture si trovano e le stesse vengono agevolmente rinvenute.

La distruzione, invece, consiste nell'eliminazione fisica del documento e può essere ottenuta o con l'annientamento in qualsiasi modo del supporto cartaceo o magnetico ovvero con il renderne inintelligibile il contenuto (ad esempio mediante abrasioni e cancellature).

La nozione di distruzione non può essere estesa fino a comprendere cancellazioni o abrasioni di poco conto ma deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi e il volume d'affari.

Sia l'occultamento che la distruzione possono anche essere parziali, nel senso che non devono avere necessariamente ad oggetto l'intera documentazione la cui conservazione è obbligatoria, essendo invece sufficiente che riguardi solo una parte della stessa se non consente la reale ricostruzione della documentazione medesima.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Occorre a tal fine far riferimento alle norme che impongono tale tenuta e, pertanto, non soltanto quelle previste ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA ma anche tutte le altre scritture contabili obbligatorie per legge che abbiano un qualche interesse ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Per la sussistenza del delitto non è di per sé sufficiente l'occultamento o la distruzione, totale o parziale, delle scritture o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ma è necessario che tale attività abbia causato l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

In ultimo va precisato che la norma punisce la condotta descritta quando è finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e che pertanto l'elemento soggettivo che deve accompagnare la realizzazione della condotta è escluso nell'ipotesi in cui il soggetto persegua finalità diverse da quelle dell'evasione. Si pensi ad esempio al caso di occultamento o distruzione di documenti dai quali emerga un reddito tassabile minore rispetto a quello risultante dalla documentazione residua, allo scopo di far apparire la situazione economico-patrimoniale dell'impresa più prospera di quanto effettivamente non sia, per ottenere finanziamenti, ovvero nel caso un dipendente occulti o distrugga la contabilità dell'imprenditore non per consentirgli l'evasione bensì per danneggiarlo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 2
Supporto nella gestione contabile e nella redazione del bilancio	⇒ Consulente Contabile	⇒ 4 ⇒ 10
Supporto alla gestione contabile e alla fatturazione	⇒ Ufficio contabilità - supporto	⇒ 4
Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	⇒ Ufficio contabilità - Responsabile	⇒ 4
Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi	⇒ Amministrazione ⇒ Consulente fiscale esterno ⇒ Direttore Generale	⇒ 14

23.7.Art. 10 – quater “Indebita compensazione”

FATTISPECIE

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. “

CONDOTTA TIPICA

Il delitto di cui all'art. 10- quater punisce ogni compensazione che utilizzi crediti qualificati come non spettanti.

Il Legislatore ha ritenuto, altresì, di dar vita a due autonome ipotesi di reato: una, prevista al 1 comma dell'art. 10 quater, avente ad oggetto la compensazione compiuta contrapponendo a debiti tributari dei crediti non spettanti (ma esistenti): una seconda, più grave, prevista dal comma 2 riguardante le compensazioni attuate ricorrendo a crediti inesistenti.

La condotta quindi è di tipo commissivo, risolvendosi nell'effettuazione di una compensazione, in sede di versamento, tra il debito fiscale e imposte di credito in realtà non spettanti o inesistenti.

In tale ambito, parrebbero rilevare penalmente i soli debiti relativi ad imposte dirette ed IVA oggetto di indebita compensazione; dovrebbero rimanere escluse, al contrario, debiti IRAP o contributivi.

La potenziale responsabilità dell'Ente in relazione a tale fattispecie ricorre solo qualora la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 2
Supporto nella gestione contabile e nella redazione del bilancio	⇒ Consulente Contabile	⇒ 4 ⇒ 10
Supporto alla gestione contabile e alla fatturazione	⇒ Ufficio contabilità - supporto	⇒ 4
Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	⇒ Ufficio contabilità – Responsabile	⇒ 4
Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi	⇒ Amministrazione ⇒ Consulente fiscale esterno ⇒ Direttore Generale	⇒ 14
Redazione del Bilancio	⇒ CdA	⇒ 4
Poteri di controllo e di intervento stabiliti ex lege	⇒ Collegio Sindacale	⇒ 4

23.8.Art. 11 – “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”.

FATTISPECIE

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 184 di 187	PARTE SPECIALE

amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

CONDOTTA TIPICA

La condotta punita consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti diretti ad eludere l'adempimento di obbligazioni tributarie o di sanzioni o di interessi che scaturiscono dall'inosservanza di norme tributarie in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il concetto di alienazione simulata abbraccia tutti i casi di trasferimento della proprietà di un bene in cui la volontà, manifestata all'esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti, realizzandosi così una divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva, sia nella forma della simulazione assoluta (le parti non vogliono in realtà porre in essere un negozio) sia in quella relativa (le parti vogliono un negozio diverso da quello stipulato).

La simulazione, in altri termini, crea una situazione giuridica apparente diversa da quella reale.

La cessione effettiva di un bene, quand'anche idonea ad affievolire le garanzie per l'Erario, di per sé sola non integra gli estremi oggettivi della fattispecie in esame. Non ogni atto di depauperamento, quand'anche dolosamente preordinato ad impedire il soddisfacimento coattivo del credito tributario, viene in rilievo nell'applicazione della norma incriminatrice ma solo quello al quale si accompagna qualche artificio atto ad impedire o sviare la reazione del fisco.

Con riferimento al compimento di altri atti fraudolenti, l'espressione ha carattere residuale e comprende tutti quegli atti diversi dalle alienazioni simulate e consistenti in negozi giuridici realizzati al fine di rendere inefficace la riscossione attraverso la diminuzione o la eliminazione delle garanzie che potrebbero assicurare all'Erario il soddisfacimento della pretesa tributaria.

Sotto tale ultimo aspetto è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in un caso concreto, che lo spostamento della sede sociale, con tutte le conseguenze che esso determina anche in punto giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo.

In altri termini si deve considerare <<atto fraudolento>> ogni comportamento che, formalmente lecito, sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno. Si pensi alla disposizione di un'ingente somma ma con prelievi frazionati in importi che si situano al di sotto di un limite di tracciabilità con conseguente esenzione da ogni possibilità di controllo. Tale operazione formalmente lecita è tuttavia caratterizzata da una componente di artificio potenzialmente idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
---------------------------	------------------------	----------------------------------



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 185 di 187	PARTE SPECIALE

Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	⇒ Presidente del Cda ⇒ Direttore Generale (nei limiti di spesa)	⇒ 2
Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi	⇒ Amministrazione ⇒ Consulente fiscale esterno ⇒ Direttore Generale	⇒ 14
Operazioni societarie	⇒ CdA	⇒ 4
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇒ Presidente CdA ⇒ Direttore Generale	⇒ 2

24. Art. 25 sexiesdecies “Contrabbando”.

“ 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e)”.

FATTISPECIE

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuta ai più come Testo Unico Doganale. Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che l’impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina. I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario; mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane operazioni doganali..

Si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” (art 34):

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (articolo 36).



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 186 di 187	PARTE SPECIALE

Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.

Nello specifico le varie fattispecie di contrabbando vengono delineate nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 dall’art. 282 all’art. 301:

- Articolo 282 “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”;
- Articolo 283 “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine”;
- Articolo 284 “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”;
- Articolo 285 “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”;
- Articolo 286 “Contrabbando nelle zone extra-doga”;
- Articolo 287 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali”
- Articolo 288 “Contrabbando nei depositi doganali”;
- Articolo 289 “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”;
- Articolo 290 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”;
- Articolo 291 “Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea”;
- Articolo 291-bis “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”;
- Articolo 291-ter “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”;
- Articolo 291-quater “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”;
- Articolo 292 “Altri casi di contrabbando”;
- Articolo 294 “Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato”.
- Articolo 295 Circostanze aggravanti del contrabbando

L’art. 1 del D.lgs. 8/2016 ha previsto la depenalizzazione generale per tutte le violazioni in materia di contrabbando, tranne quelle espressamente escluse dallo stesso decreto (le ipotesi aggravate di cui all’art. 295 del TU delle Leggi doganali). Con il D.lgs. 75/2020 in attuazione della Direttiva PIF è stata prevista la “ricriminalizzazione” delle fattispecie di contrabbando depenalizzate dal D.lgs. 8/2016, qualora i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di 10 mila euro.

Inoltre, l’art. 3 del D.lgs. 75/2020 ha integrato l’art. 295 del TU delle Leggi doganali che oggi prevede la ricorrenza dell’aggravante:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.



04.05.2021	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2021/00	Pag. 187 di 187	PARTE SPECIALE

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Le fattispecie di cui all'art. 25 sexiesdecies risultano concretamente inapplicabili all'ente.	⇒ Nessuna	⇒ N/A